

**TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE**

Udienza del 14 maggio 2026
G.M. Dott.ssa Lucia Esposito

Il Giudice

invitate le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281-*sexies* c.p.c., ordinata la discussione della causa con note di trattazione scritta, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 16893/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ EX ARTT. 2049 - 2051 - 2052 c.c., pendente

TRA

Parte_1, nato a Gemona del Friuli (UD), il 2 maggio 1944, CF: *C.F._1* residente in San Giorgio a Cremano (Na), alla via Verdi n.26, elettivamente domiciliato in S. Giorgio a Cremano (Na) alla Via Giovanni Papini n. 12 presso lo studio degli Avvocati Marco Liguori CF: *CodiceFiscale_2* e *Parte_2* C.F. *C.F._3* entrambi del foro di Napoli, che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in calce all'atto di citazione;

ATTORE

E

Controparte_1
[...] C.F.: *P.IVA_1*, in persona dell'amministratore *pro tempore*, *Controparte_2* C.F: *C.F._4*, domiciliato per la carica in San Giorgio a

Cremano (NA) alla Via Don Morosino n. 62, rappresentato e difeso dall' avv. Gianluca Conte C.F.: [redacted] *C.F._5* , con studio in Portici (NA) alla Via Libertà n. 336, giusta procura in atti;

CONVENUTO

NONCHE'

[redacted] *Controparte_3* , C.F. [redacted] *P.IVA_2* , in persona del Sindaco *pro tempore* [redacted] *Persona_1* , rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Carlino (C.F. [redacted] *C.F._6* , in virtù di delibera di Giunta Comunale in atti depositata e nonché giusta procura a margine della comparsa di costituzione, con la stessa elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in Piazza Carlo di Borbone n. 10;

[redacted] *Controparte_4* (C.F. [redacted] *P.IVA_3*), in persona del procuratore *ad negotia* Dott. [redacted] *Controparte_5* in forza di procura speciale del 17 febbraio 2023 in autentica Notaio [redacted] *Persona_2* di Bologna, n. 97407/12542 rep. /racc., con sede legale in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Giovanni Porzio Is. G 1, presso lo studio dell'avv. Agostino Del Vacchio (C.F. [redacted] *C.F._7* che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

TERZI CHIAMATI

CONCLUSIONI

Con note sostitutive dell'udienza del 14 maggio 2026, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.

FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE

Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-*sexies* cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. (cfr. Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).

Con atto di citazione ritualmente notificato il 7 luglio 2022, [redacted] *Parte_1* conveniva in giudizio il [redacted] *Controparte_1* [...] in San Giorgio a Cremano, affermando che, in data 21 novembre 2015, verso le ore 18:30, dopo aver parcheggiato la propria autovettura nei pressi dell'ingresso del fabbricato ove

risiede, mentre saliva sul marciapiede antistante il portone condominiale, perdeva l'equilibrio a causa del dissesto della pavimentazione e della scarsa illuminazione del viale, andando ad impattare violentemente con il volto contro una fioriera in cemento collocata lateralmente alla rampa di accesso per disabili.

L'attore esponeva che, immediatamente dopo il fatto, veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Villa Betania di Napoli, ove gli veniva diagnosticato "trauma cranico non commotivo con ferita lacero contusa in regione frontale e frattura delle ossa e spine nasali", con prognosi di giorni dieci. Rappresentava, inoltre, di avere successivamente effettuato visite specialistiche maxillo-facciali, esami diagnostici ed accertamenti odontoiatrici, all'esito dei quali erano stati riscontrati postumi permanenti di natura estetico-funzionale e lesioni dentarie conseguenti all'urto con la fioriera condominiale.

A sostegno della domanda, l'attore richiamava la documentazione sanitaria prodotta, la consulenza medico-legale eseguita presso il Dipartimento di Medicina Legale dell'Università Federico II di Napoli e la documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi, evidenziando che il sinistro era causalmente riconducibile alla cattiva manutenzione dell'area condominiale ed alla inadeguata illuminazione del viale di accesso al fabbricato. Aggiungeva, altresì, che, dopo l'accaduto, il *CP_1* aveva provveduto al ripristino dell'impianto di illuminazione, producendo a tal fine fattura emessa dalla ditta incaricata dei lavori.

Sulla base di tali circostanze, l'attore chiedeva l'accertamento della responsabilità del *CP_1* convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in complessivi € 21.667,39, oltre rivalutazione monetaria, interessi, spese mediche e spese di lite.

In data 26 ottobre 2022, si costituiva in giudizio il *[...]*

Controparte_1, evidenziando che né l'amministratore né i condomini avevano avuto diretta conoscenza dell'episodio nei termini prospettati dall'attore, contestando la ricostruzione del fatto storico e la sussistenza dei presupposti della responsabilità invocata. Il convenuto, inoltre, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della propria compagnia assicuratrice,

Controparte_4 al fine di essere eventualmente manlevato in caso di accoglimento della domanda risarcitoria.

Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio *Controparte_4* in data 21 aprile 2023, eccependo preliminarmente la nullità ed inammissibilità della domanda per asserita genericità dell'atto introduttivo e contestando, altresì, la prova della titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio.

La compagnia assicuratrice sosteneva, in particolare, che il marciapiede luogo dell'evento, pur se prospiciente il fabbricato condominiale, era destinato ad uso pubblico e che gli obblighi di manutenzione e custodia dovevano, pertanto, gravare sul *Controparte_3*, quale ente proprietario o comunque gestore della sede viaria aperta al pubblico transito. Richiamava, a tal fine, la giurisprudenza in tema di responsabilità della pubblica amministrazione per manutenzione dei marciapiedi e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del *Controparte_3* a Cremano.

Autorizzata la chiamata del terzo, in data 19 ottobre 2023 si costituiva il *Controparte_3* eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto azionato nei propri confronti, assumendo di avere avuto conoscenza del sinistro soltanto in occasione della notificazione della chiamata in causa effettuata dalla compagnia assicuratrice ed eccependo l'assenza di atti interruttivi della prescrizione nei confronti dell'ente locale. Il Comune eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l'area ove si sarebbe verificato il sinistro non apparteneva al patrimonio comunale, bensì al *CP_1* convenuto, trattandosi di strada privata e di area pertinenziale al fabbricato. A sostegno di tale assunto richiamava la documentazione amministrativa prodotta in giudizio ed evidenziava che la stessa illuminazione dell'area era sempre stata gestita direttamente dal *CP_1*, il quale aveva anche collocato la fioriera contro cui l'attore aveva impattato.

Nel merito, il *CP_3* contestava comunque la sussistenza dei presupposti della responsabilità invocata, richiamando la giurisprudenza formatasi in materia di responsabilità della pubblica amministrazione per insidia stradale e sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. in ragione dell'estensione della rete viaria e della impossibilità di esercitare un controllo continuo sulle strade aperte al pubblico transito.

All'esito della fase introduttiva del giudizio, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., nel corso dei quali le parti precisavano ed articolavano le rispettive difese, insistevano nelle eccezioni già formulate e depositavano ulteriore documentazione.

Nel corso dell'istruttoria veniva disposto l'interrogatorio formale dell'attore, reso all'udienza del 13 gennaio 2025; successivamente veniva espletata la prova testimoniale ammessa.

Nel prosieguo del giudizio veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, al fine di accertare la natura delle lesioni riportate dall'attore, la sussistenza del nesso causale con il sinistro dedotto in giudizio, la durata della invalidità temporanea, l'entità dei postumi permanenti e la congruità delle spese mediche sostenute.

All'udienza del 14 maggio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., previa concessione dei termini per il deposito delle note conclusionali.

1. Questioni preliminari.

Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni sollevate dalle parti convenute e dai terzi chiamati, concernenti la nullità dell'atto introduttivo, la legittimazione passiva del CP_1 e del Controparte_3, nonché la prescrizione dell'azione proposta nei confronti dell'ente locale.

L'eccezione di nullità dell'atto di citazione, formulata dalla compagnia assicuratrice sul presupposto della genericità della domanda, è infondata e va disattesa.

L'atto introduttivo contiene, infatti, una compiuta esposizione dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria, con precisa indicazione del luogo del sinistro, della data dell'evento, della dinamica della caduta, delle condizioni dei luoghi, delle lesioni riportate e del titolo di responsabilità invocato nei confronti del CP_1 convenuto. Risultano altresì chiaramente individuati tanto il *petitum* sostanziale quanto la *causa petendi*, essendo stata prospettata una domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla omessa custodia e manutenzione dell'area antistante il fabbricato CP_6, ai sensi dell'art. 2051 c.c., con specifica quantificazione delle voci di danno richieste.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di

legittimità, la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. ricorre soltanto allorché il *petitum* o la *causa petendi* risultino assolutamente incerti o del tutto omessi, mentre deve escludersi ogniqualvolta, attraverso l'esame complessivo dell'atto, sia possibile individuare con sufficiente chiarezza il *thema decidendum* e le ragioni poste a fondamento della domanda. Nel caso di specie, la piena articolazione delle difese svolte dalle parti convenute e dai terzi chiamati conferma, sul piano concreto, la piena intelligibilità della pretesa azionata e l'assenza di qualsivoglia lesione del diritto di difesa.

Parimenti infondata è l'eccezione relativa al dedotto difetto di legittimazione passiva del CP_1.

Dalla complessiva istruttoria svolta è emerso, con sufficiente grado di certezza, che l'area ove si verificò il sinistro fosse rientrante nella sfera di custodia e gestione del CP_1 convenuto.

In tal senso assumono rilievo convergente plurimi elementi istruttori.

Anzitutto, la stessa documentazione fotografica prodotta in atti evidenzia che il luogo dell'evento coincide con l'area immediatamente prospiciente l'ingresso del fabbricato CP_6, caratterizzata dalla presenza della rampa di accesso per disabili, di fioriere stabilmente collocate lungo il percorso pedonale e di opere di delimitazione chiaramente funzionali al servizio del complesso immobiliare.

Ancora più significativo è il contenuto della nota proveniente dal Comune di San Giorgio a Cremano, acquisita in atti, nella quale il dirigente del Settore Lavori Pubblici, all'esito degli accertamenti effettuati sul posto, ha espressamente evidenziato che "l'ente, infatti, non cura l'illuminazione di tale strada, essendo classificata come strada privata", precisando altresì che "l'area di causa risulta di proprietà condominiale".

Nella medesima documentazione amministrativa si legge, inoltre, che "a seguito dell'evento occorso al Pt_1, il CP_1 provvedeva al ripristino dell'impianto di illuminazione del viale antistante alla fattura n. 157 dell'01/01/2015 rilasciata dalla ditta Basile s.r.l.", circostanza che costituisce ulteriore e significativo indice della concreta disponibilità e gestione dell'area da parte del CP_1.

Tale dato trova ulteriore conferma nella denuncia di sinistro

inoltrata dall'amministratore condominiale alla compagnia assicuratrice, nella quale si afferma espressamente che *Pt_1* [...] "avrebbe subito lesioni personali a causa di una caduta conseguente al dissesto della pavimentazione del marciapiede antistante l'ingresso al fabbricato e alla scarsa illuminazione della detta strada".

La stessa denuncia di sinistro risulta formulata nell'ambito della polizza globale fabbricati stipulata dal Condominio con [...] *Controparte_4* comprensiva della garanzia per responsabilità civile verso terzi relativa alla proprietà ed alla conduzione delle parti comuni.

Sotto tale profilo, assume rilievo anche il contenuto delle condizioni generali di polizza, le quali includono espressamente, nell'ambito del "fabbricato" assicurato, "strade private, cortili, giardini compresi alberi", nonché la responsabilità civile derivante dalla proprietà e conduzione delle parti comuni del complesso immobiliare.

La prospettazione difensiva della compagnia assicuratrice, secondo cui l'area avrebbe dovuto qualificarsi come marciapiede aperto al pubblico transito, non risulta pertanto supportata da elementi idonei a superare il complessivo quadro probatorio emergente dagli atti.

Né assume decisivo rilievo la mera circostanza che l'area fosse di fatto utilizzata anche da terzi estranei al *CP_1*, posto che la destinazione all'uso di una pluralità di soggetti non comporta, di per sé sola, il trasferimento degli obblighi di custodia in capo all'ente pubblico, ove rimanga accertata la natura privata dell'area e la persistente disponibilità materiale e giuridica della stessa in capo al proprietario o al gestore.

Va, pertanto, affermata la legittimazione passiva del *CP_1* convenuto, quale soggetto custode dell'area teatro dell'evento lesivo.

Per converso, deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal *Controparte_3*

[...]

La documentazione amministrativa acquisita in atti evidenzia, infatti, che il tratto di strada interessato dal sinistro non apparteneva al patrimonio comunale e non risultava inserito tra le aree oggetto di manutenzione pubblica. La stessa amministrazione comunale ha chiaramente escluso la propria

competenza in ordine alla gestione dell'illuminazione e della manutenzione dell'area, qualificandola come strada privata.

Ne consegue che difetta, in capo all'ente locale, quel potere di governo, controllo e vigilanza sulla res che costituisce il presupposto stesso della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.

L'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva assorbe l'ulteriore eccezione di prescrizione formulata dal **CP_3** convenuto, non residuando alcun titolo di responsabilità imputabile all'**CP_7** territoriale.

Parimenti infondate risultano le contestazioni formulate in ordine alla carenza di prova della titolarità del rapporto dedotto in giudizio.

L'attore ha infatti prodotto la documentazione sanitaria relativa al sinistro, la documentazione fotografica dei luoghi, la denuncia di sinistro inoltrata dall'amministratore condominiale, nonché la documentazione relativa alla copertura assicurativa del fabbricato. Tali elementi, unitamente alle risultanze testimoniali ed alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio, risultano pienamente idonei a comprovare tanto la verifica del fatto storico quanto la riferibilità dell'evento lesivo all'area in custodia del **CP_1** convenuto.

2. Sul merito.

Nel merito, la domanda proposta da **Parte_1** nei confronti del **Controparte_1** è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.

La fattispecie deve essere ricondotta all'art. 2051 c.c., norma che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia. Tale forma di responsabilità presuppone l'esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto e la cosa che ha prodotto il danno, nonché la prova, gravante sul danneggiato, del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo. Una volta fornita tale prova, incombe sul custode l'onere di dimostrare il caso fortuito, inteso quale fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso eziologico.

Nel caso di specie, la qualità di custode del **CP_1** convenuto risulta comprovata dalla complessiva documentazione acquisita e dalle stesse risultanze istruttorie. L'area in cui si è verificato il sinistro è quella immediatamente prospiciente

l'ingresso del fabbricato condominiale, in prossimità della rampa di accesso e della fioriera contro cui l'attore ha urtato il volto. La documentazione fotografica versata in atti consente di apprezzare la collocazione dell'area rispetto all'ingresso dello stabile, alla rampa e agli elementi di arredo ivi presenti.

Tale dato trova conferma nella documentazione amministrativa proveniente dal Comune di San Giorgio a Cremano, dalla quale emerge che l'area è stata qualificata come strada privata e che l'ente locale non curava l'illuminazione della stessa, trattandosi di zona non rientrante nella manutenzione comunale.

Ulteriore elemento significativo è rappresentato dalla denuncia di sinistro inoltrata dall'amministratore del Condominio alla compagnia assicuratrice, nella quale si faceva riferimento alla caduta occorsa a *Parte_1* a causa del dissesto della pavimentazione del marciapiede antistante l'ingresso al fabbricato e della scarsa illuminazione della strada.

Deve pertanto ritenersi dimostrato che il luogo del sinistro fosse nella disponibilità materiale e giuridica del *CP_1*, il quale era tenuto a garantirne la manutenzione e la sicurezza, anche con riguardo all'adeguata illuminazione del percorso di accesso al fabbricato.

Quanto alla dinamica dell'evento, le dichiarazioni testimoniali rese da *Testimone_1* e *Testimone_2* sono tra loro coerenti, specifiche e convergenti. Entrambi i testi, presenti al momento del fatto, hanno riferito che l'attore, sceso dall'autovettura e diretto verso l'ingresso dell'abitazione, nel salire sul marciapiede perdeva l'equilibrio a causa di una mattonella non stabile o comunque sconnessa, cadendo con il volto contro una fioriera in cemento collocata nelle immediate vicinanze della rampa di accesso. I testi hanno altresì riferito che il luogo era scarsamente illuminato e che l'impianto di illuminazione venne sostituito dal *CP_1* pochi giorni dopo il sinistro.

Le deposizioni testimoniali risultano attendibili, poiché precise quanto alle circostanze essenziali dell'evento e riscontrate dalla documentazione fotografica, dalla denuncia di sinistro e dalla successiva documentazione sanitaria. La circostanza che i testi siano familiari dell'attore non ne determina di per sé l'inattendibilità, dovendo la valutazione della prova testimoniale essere compiuta sulla base della coerenza interna della

deposizione, della sua compatibilità con gli altri elementi istruttori e dell'assenza di contraddizioni decisive.

Risulta, dunque, provato che la caduta sia stata determinata dalla situazione dei luoghi, caratterizzata dalla presenza di pavimentazione dissestata o instabile, dalla collocazione della fioriera in cemento lungo il percorso pedonale e dalla insufficiente illuminazione dell'area.

Non può essere condivisa la tesi secondo cui il fatto che l'attore abitasse nel fabbricato e conoscesse i luoghi varrebbe ad interrompere il nesso causale.

È vero che, in materia di responsabilità da cose in custodia, anche il comportamento del danneggiato può assumere rilievo causale e, nei casi più gravi, integrare il caso fortuito. Tuttavia, perché ciò accada, è necessario che la condotta del danneggiato presenti caratteri di eccezionalità, imprevedibilità ed autonoma efficienza causale, tali da porsi come causa esclusiva dell'evento.

La mera conoscenza dei luoghi non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità del custode. Essa può rilevare, al più, ai fini del concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., ma non determina automaticamente l'interruzione del nesso causale.

Nel caso concreto, non è emersa alcuna condotta abnorme, imprudente o anomala di *Parte_1*. L'attore stava semplicemente percorrendo l'area di accesso alla propria abitazione, secondo la sua normale destinazione d'uso. Il sinistro si è verificato in orario serale, in condizioni di illuminazione insufficiente, e proprio tale circostanza rende non decisiva la pretesa conoscenza dello stato dei luoghi. La familiarità con l'area non equivale, infatti, alla concreta possibilità di percepire ed evitare, in quel preciso momento, il rischio derivante dalla combinazione tra pavimentazione sconnessa, scarsa visibilità e presenza della fioriera in cemento lungo il percorso.

Deve quindi escludersi che il comportamento dell'attore abbia assunto efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento. Né vi sono elementi sufficienti per ravvisare un concorso di colpa apprezzabile, non essendo stata provata una condotta disattenta o imprudente eccedente il normale uso del passaggio condominiale.

Quanto alle lesioni, la documentazione sanitaria prodotta e la consulenza tecnica d'ufficio confermano la compatibilità causale

tra la caduta descritta e i postumi lamentati. Il CTU ha esaminato il referto di Pronto Soccorso del 21 novembre 2015, le successive visite specialistiche maxillo-facciali, gli accertamenti diagnostici e la documentazione odontoiatrica, ricostruendo un quadro lesivo coerente con il trauma facciale conseguente alla caduta.

In particolare, il consulente ha concluso nel senso della sussistenza di postumi da trauma facciale con ferita lacero-contusa in regione frontale, frattura scomposta delle ossa proprie del naso e danno odontoiatrico traumatico, ritenendo compatibile il nesso causale con la dinamica riferita.

Deve quindi essere affermata la responsabilità del CP_1 convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni subiti dall'attore in conseguenza del sinistro del 21 novembre 2015.

Occorre, quindi, procedere alla quantificazione del danno risarcibile, nei limiti e secondo i criteri emergenti dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, tenendo conto delle contestazioni formulate dalle parti e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di danno non patrimoniale.

Orbene, con riferimento al danno alla persona, questo giudice ritiene di aderire alla nozione unitaria di danno non patrimoniale elaborata dalla giurisprudenza della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, in particolare dalle pronunce dell'11 novembre 2019 (nn. 28993, 28994, 28995 e 28996), successivamente recepita anche dalla Tabella Unica Nazionale introdotta con d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, attuativo dell'art. 138 del Codice delle assicurazioni private.

Secondo tale impostazione, il danno non patrimoniale costituisce categoria unitaria, all'interno della quale devono essere distintamente considerate, senza duplicazioni risarcitorie, le componenti del danno dinamico-relazionale e del danno morale.

Il primo attiene alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti relazionali della vita del soggetto leso; il secondo riguarda, invece, la sofferenza interiore, il patema d'animo e la compromissione della sfera emotiva conseguenti all'illecito, costituendo voce autonoma ma non automaticamente riconoscibile, dovendo essere allegata e provata anche mediante presunzioni.

Nel caso di specie, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che Parte_1 ha riportato, in conseguenza del sinistro del

21 novembre 2015, un trauma facciale con ferita lacero-contusa in regione frontale, frattura scomposta delle ossa proprie del naso e danno odontoiatrico traumatico, con postumi permanenti quantificati nella misura del 6,5%. Il CTU ha altresì riconosciuto un periodo di invalidità temporanea pari a giorni 10 al 75% e giorni 20 al 50%, oltre alla necessità di sostenere spese odontoiatriche future quantificate in € 1.500,00.

Le conclusioni del consulente devono essere integralmente recepite, in quanto formulate all'esito di un accertamento tecnico completo, coerente e immune da vizi logici o metodologici, fondato sulla documentazione sanitaria acquisita e sulle obiettive risultanze cliniche riscontrate in sede di visita medico-legale.

Ai fini della liquidazione del danno biologico permanente e temporaneo, trattandosi di lesioni di lieve entità comprese entro il limite del 9% di invalidità permanente, trova applicazione il sistema tabellare previsto dall'art. 139 del Codice delle assicurazioni private, quale criterio legale di liquidazione del danno biologico derivante da lesioni micropermanenti.

Tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro, della percentuale di invalidità permanente accertata, della natura delle lesioni riportate, del periodo di invalidità temporanea e dei criteri tabellari vigenti al momento della decisione, il danno biologico permanente risulta pari ad € 7.471,17 e il danno biologico temporaneo deve essere complessivamente liquidato nella misura di € 983,15.

Con riferimento al danno morale, ritiene il Tribunale che, nel caso concreto, sussistano elementi idonei a giustificare il riconoscimento di un autonomo incremento rispetto al danno biologico standardizzato.

Le lesioni riportate dall'attore hanno infatti interessato il volto e la regione nasale, con frattura delle ossa proprie del naso, ferita lacero-contusa frontale e trauma odontoiatrico, comportando una sofferenza interiore apprezzabile e ulteriore rispetto alla mera compromissione anatomico-funzionale.

La natura del trauma, le modalità della caduta, il coinvolgimento di una parte del corpo direttamente incidente sulla sfera estetica e relazionale della persona, nonché la necessità di sottoporsi a successive cure specialistiche ed odontoiatriche, consentono di ritenere provata, anche in via presuntiva, una sofferenza morale meritevole di autonoma considerazione risarcitoria.

In tale prospettiva, appare equo riconoscere un aumento nella misura prevista dai parametri applicabili alle micropermanenti, per un importo pari ad € 2.817,82.

Non emergono invece elementi specifici ed eccezionali idonei a giustificare una personalizzazione del danno non patrimoniale rispetto ai valori standardizzati.

Invero, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che la personalizzazione del danno costituisce evenienza eccezionale e richiede l'allegazione e la prova di conseguenze ulteriori, peculiari ed anomale rispetto a quelle ordinariamente derivanti dal tipo di lesione accertata, non essendo sufficiente il mero richiamo alla natura delle lesioni o alla sofferenza normalmente connessa all'evento dannoso.

Nel caso di specie, non risultano allegati né provati specifici peggioramenti delle abitudini di vita, particolari compromissioni relazionali, ripercussioni lavorative o condizioni soggettive ulteriori rispetto a quelle ordinariamente compensate attraverso il valore tabellare del danno biologico e della componente morale standard.

Quanto alle spese mediche, devono essere riconosciute quelle documentalmente provate e ritenute congrue dal CTU, pari ad € 247,00, oltre alle spese odontoiatriche future quantificate dal consulente in € 1.500,00.

Il danno risarcibile deve pertanto essere complessivamente liquidato come segue:

- € 7.471,17 a titolo di danno biologico permanente;
- € 983,15 a titolo di danno biologico temporaneo;
- € 2.817,82 a titolo di danno morale;
- € 247,00 per spese mediche documentate;
- € 1.500,00 per spese odontoiatriche future.

Il totale complessivo del danno risarcibile ammonta, pertanto, ad € 13.019,14.

Occorre ora esaminare la domanda relativa alla rivalutazione e agli interessi richiesti dalla parte attrice.

Le somme liquidate a titolo risarcitorio sono state determinate facendo applicazione dei parametri tabellari vigenti al momento della decisione, e pertanto sono espresse in valori attuali.

Ne consegue che il credito risarcitorio è stato integralmente attualizzato in sede di liquidazione giudiziale.

Con riguardo agli interessi compensativi, nell'atto di citazione

l'attrice ha concluso chiedendo la condanna al pagamento della somma risarcitoria "oltre interessi e rivalutazione monetaria", senza tuttavia operare alcuna distinzione tra interessi legali ed interessi compensativi, né allegare specificamente il pregiudizio da ritardato soddisfacimento del credito.

In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, il credito risarcitorio ha natura di debito di valore; tuttavia, la giurisprudenza più recente ha chiarito che gli interessi compensativi non costituiscono un accessorio automatico della condanna, ma rappresentano una voce autonoma di danno, distinta sia dal capitale rivalutato sia dagli interessi moratori ex art. 1224 c.c.

Gli interessi compensativi assolvono infatti alla funzione di reintegrare il pregiudizio derivante dal mancato godimento della somma dovuta nel periodo intercorrente tra il fatto illecito e la liquidazione.

Essi, pertanto, presuppongono una specifica domanda; l'allegazione (anche presuntiva) dell'esistenza di un danno da ritardo; una motivazione espressa in ordine ai criteri di calcolo.

La Corte di Cassazione, Sez. III, ord. 16 gennaio 2026, n. 888, ha affermato che gli interessi compensativi costituiscono una componente autonoma del danno e non possono essere riconosciuti d'ufficio in mancanza di una specifica domanda e dell'allegazione dei presupposti fattuali che ne giustifichino il riconoscimento.

La Suprema Corte ha precisato che la generica richiesta di "interessi e rivalutazione" non consente di ritenere automaticamente ricompresa anche la voce degli interessi compensativi, trattandosi di categoria distinta dagli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria.

In particolare, è stato chiarito che il giudice non può procedere al riconoscimento automatico degli interessi compensativi quale effetto naturale del debito di valore; è necessario che il danneggiato abbia esplicitamente richiesto tale voce di danno e allegato gli elementi idonei a fondarne la liquidazione.

Nel caso in esame la domanda è formulata in termini generici, non vi è alcuna specifica richiesta di interessi compensativi e non sono stati allegati elementi idonei a dimostrare un concreto pregiudizio patrimoniale da mancato godimento della somma nel periodo intercorrente tra il sinistro e la liquidazione né è stata

dedotta la sussistenza di un danno ulteriore rispetto alla rivalutazione monetaria.

La mera natura di debito di valore del credito risarcitorio non consente, alla luce del recente orientamento di legittimità, il riconoscimento automatico degli interessi compensativi.

Diversamente opinando, si finirebbe per attribuire al giudice un potere officioso in contrasto con il principio dispositivo e con l'art. 112 c.p.c., riconoscendo una voce di danno non specificamente richiesta né allegata.

Deve pertanto ritenersi che non sussistano i presupposti per il riconoscimento degli interessi compensativi; restano dovuti, invece, gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo, trattandosi di accessori della condanna pecuniaria.

Quanto alla posizione di *Controparte_4* va rilevato che il *CP_1* risulta assicurato per la responsabilità civile verso terzi, come emerge dalla documentazione di polizza prodotta, la quale indica la garanzia R.C.T. proprietà con massimale pari ad € 550.000,00.

Le condizioni generali di assicurazione prevedono, inoltre, che la società tenga indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato e alla conduzione delle parti comuni.

Ne consegue che, accertata la responsabilità del *CP_1* per il sinistro occorso all'attore, deve essere accolta anche la domanda di manleva proposta dal *CP_1* nei confronti della compagnia assicuratrice, nei limiti del contratto e delle condizioni di polizza.

In ragione dell'accoglimento della domanda di manleva, *Controparte_4* deve essere condannata a tenere indenne il *CP_1* convenuto di tutte le somme dovute all'attore in forza della presente decisione, comprese le spese di lite e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, nei limiti ed alle condizioni di polizza.

Invero, l'art. 18 delle condizioni generali di assicurazione prevede espressamente che la società assicuratrice tenga indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento "capitale, interessi e spese" per danni

involontariamente cagionati a terzi.

La garanzia assicurativa deve pertanto ritenersi estesa anche alle spese di resistenza sostenute dall'assicurato nel presente giudizio, in conformità all'art. 1917, terzo comma, c.c.

Non può invece essere accolta la domanda nei confronti del *Controparte_3*, dovendo essere confermata l'estraneità dell'ente locale rispetto alla custodia dell'area. Come già rilevato, la documentazione comunale qualifica l'area come privata e non soggetta alla manutenzione dell'ente, con conseguente insussistenza del presupposto essenziale per configurare una responsabilità del *CP_3* ex art. 2051 c.c. o ex art. 2043 c.c.

3. Sulle spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del *CP_1* convenuto, nei cui confronti la domanda attorea è stata accolta.

Le medesime spese devono essere tenute indenne da [...] *Controparte_4* in forza dell'accoglimento della domanda di manleva proposta dal Condominio assicurato, nei limiti ed alle condizioni di polizza.

Le spese sostenute dal *Controparte_3* devono invece essere poste a carico di *Controparte_4* [...] quale parte che ne ha spiegato la chiamata in causa, secondo il principio di causalità.

Con riguardo alla liquidazione delle spese in favore del *CP_3* i compensi professionali possono essere determinati nei valori minimi di cui al d.m. n. 55/2014, atteso che la posizione processuale dell'ente ha riguardato questioni essenzialmente documentali relative al difetto di legittimazione passiva, senza particolare complessità difensiva o istruttoria.

Le spese vengono liquidate sulla base del decisum, ai sensi del d.m. n. 55/2014, tenuto conto della natura della controversia, dell'attività difensiva espletata e della complessità delle questioni trattate.

Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico del *CP_1* convenuto, quale parte soccombente nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Le medesime spese devono essere tenute indenne da *CP_4*

Controparte_4 nei limiti dell'obbligo di manleva derivante dalla polizza assicurativa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

1. accerta e dichiara la responsabilità del *Controparte_8* [...] San Giorgio a Cremano, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in relazione al sinistro occorso a *Parte_1* in data 21 novembre 2015;
2. condanna il *Controparte_1* al pagamento, in favore di *Parte_1*, della complessiva somma di € 13.019,14, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data della liquidazione al saldo;
3. accoglie la domanda di manleva proposta dal *CP_1* nei confronti di *Controparte_4* e, per l'effetto, condanna *Controparte_4* a tenere indenne il *CP_1* di tutte le somme che quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere all'attore in forza della presente sentenza, comprese le spese di lite e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, nei limiti ed alle condizioni di polizza;
4. rigetta le domande proposte nei confronti del [...] *Controparte_3* ;
5. condanna *Controparte_4* al pagamento, in favore del *Controparte_3*, delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6. condanna il *Controparte_1* al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
7. condanna *Controparte_4* a tenere indenne il *CP_1* delle somme dovute all'attore a titolo di spese di lite, in forza dell'accoglimento della domanda di manleva;
8. pone definitivamente a carico del *Controparte_1*

n. 24/26 le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, con obbligo di manleva da parte di *Controparte_4* nei limiti della polizza.

Così deciso in Napoli, il 18 maggio 2026

Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito